



COMUNE DI TREQUANDA
- Provincia di Siena -

AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE E SEGRETERIA-Servizi Sociali

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
ANNO 2019**

Indetto ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999, della D.G.R. n. 581 del 06/06/2019 e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26.06.2019 e della Determinazione del Responsabile dell'Area n. 289 del 28.06.2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando (28/06/2019) e fino alle ore 12.00 del 29.07.2019 i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione.

Le domande devono obbligatoriamente, pena l'esclusione, pervenire entro lunedì 29 LUGLIO 2019 - ore 12.00 - all'ufficio protocollo del Comune di TREQUANDA – P.zza G. Garibaldi n.8.

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Per l'ammissione al Bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. essere residenti nel Comune di Trequanda nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
2. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
3. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero); Tali valori sono rilevabile dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

Le disposizioni di cui ai punti 2) e 3) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

4. essere in possesso di attestazione ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda dalla quale risultino un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), non superiore a € 28.684,36 ed un valore ISEE non superiore a € 16.500,00;

5. essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile;

Il contratto può essere anche di natura transitoria, purché conforme con l'Accordo territoriale vigente nei Comuni della Valdichiana ed indicare chiaramente quelli che sono i motivi che ne determina la transitorietà.

In ogni caso deve essere regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali o **contenente le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011.** I contratti devono essere intestati al richiedente il contributo o ad uno dei componenti del proprio nucleo familiare.

Qualora il contratto non fosse pienamente rispondente ai requisiti di cui sopra la domanda, fermo restando il possesso degli altri requisiti di cui al presente bando, verrà comunque accettata ma, in tal caso, l'erogazione del contributo sarà vincolata alla regolarizzazione del contratto stesso che dovrà pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno 2019 e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, oltre agli aggiornamenti e al netto degli oneri accessori.

6. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

7. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 3 e 6;

8. non essere titolari di altri benefici pubblici da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e permanere al momento e nel corso di erogazione del contributo.

ART. 2 – NUCLEO FAMILIARE

I requisiti richiesti sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3 – DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

I soggetti aventi diritto sono collocati nelle fasce di reddito a) e b) di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto del ministero LL.PP. 07/06/99 sulla base dei seguenti criteri:

- a) Fascia "A" Valore ISE uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l'anno 2018 (€ 13.338,26). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;
- b) Fascia "B" Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2018 e l'importo di € 28.684,36. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a € 16.500,00;

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 159, recante definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, l'Amministrazione Comunale in fase di istruttoria o successivamente, potrà effettuare i necessari controlli per accertare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

La graduatoria definitiva è inviata alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli stabiliti dalle leggi vigenti.

ART. 4 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 6 del presente bando.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, si procederà ai sensi dell'art. 12 del presente bando.

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando devono essere dichiarati nella domanda predisposta in schema da questo ente e nella forma dell'autocertificazione (D.P.R. n. 445/2000):

- a) Qualora nel nucleo familiare siano presenti soggetti disabili ai sensi della Legge 104/92, o soggetti con invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3, deve essere allegata alla domanda il relativo certificato rilasciato dalla competente A.S.L.
- b) Deve essere allegata alla domanda, **pena l'esclusione**, copia di un documento di identità in

corso di validità.

- c) Deve essere allegata alla domanda, **pena l'esclusione**, attestazione ISE/ISEE di cui all'art.1 del presente bando.
- d) I soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore al canone annuo per il quale richiedono il contributo, devono allegare alla domanda, pena l'esclusione, espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi Sociali del Comune, oppure devono allegare autocertificazione (Moduli 1 e 1/A) circa la fonte accertabile di sostentamento. Per i nuclei che non hanno redditi soggetti ad IRPEF e che percepiscono redditi esenti da IRPEF, occorre presentare attestazione di tali entrate.
- e) I soggetti che dichiarano di avere uno sfratto esecutivo (che non sia stato intimato per morosità), devono allegare alla domanda copia della sentenza esecutiva di sfratto.
- f) Deve essere allegata alla domanda, **pena l'esclusione**, copia del contratto di locazione e copia del versamento dell'imposta di registro annuale.
- g) Copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati. In questo la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

ART.6 – PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE.

Le graduatorie di assegnazione, differenziate in base all'appartenenza alle fasce di reddito A) e B), come sopra rappresentate, distinzione effettuata ai fini delle priorità per l'erogazione del fondo, è formata in base alle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE, così come risulta dal contratto registrato o in corso di registrazione, al netto degli oneri accessori, ed il valore ISE secondo la formula sottoindicata:

fascia A): $\text{canone locazione} / \text{valore ISE} = \text{Punteggio}$

fascia B): $\text{canone locazione} / \text{valore ISE} = \text{Punteggio}$

Nell'ambito della fascia di reddito B) i soggetti ammessi sono ordinati prioritariamente in applicazione dei seguenti criteri di priorità;

- a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni **Punti 0,5**
- b) nucleo familiare monogenitoriale e monoreddito con 1 o più figli a carico: **Punti 1**
- Per nucleo "monogenitoriale" si intende quello in cui uno solo dei genitori esercita la potestà sul figlio in seguito a:
- ⇒ *decesso di uno dei due genitori;*
 - ⇒ *riconoscimento del figlio da parte di un solo genitore (ragazza/o madre/padre);*
 - ⇒ *sentenza che attesti la separazione legale o il divorzio con affidamento esclusivo (allegare copia della sentenza del Tribunale)*

- c) presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap (Legge 104/92) o soggetti con invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3, **Punti 1**
- d) nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto, che non sia stato intimato per morosità **Punti 1**

I punteggi di cui sopra possono essere cumulati.

Nella fascia B), in subordine alle suddette priorità, gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE.

Nella fascia A) gli aventi diritto saranno ordinati solo sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE.

In caso di parità tra i punteggi gli aventi diritto saranno collocati in graduatoria dando precedenza al maggiore importo dell'affitto pagato.

Qualora persista la situazione di parità l'ordine verrà determinato per estrazione.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo relativo all'annualità' 2019.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e permanere al momento e nel corso dell'erogazione del contributo.

ART. 7 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

a) Istruttoria delle domande:

Il Comune, attraverso il competente ufficio, procede all'istruttoria delle domande pervenute entro i termini di scadenza del bando, ne verifica la completezza, la regolarità e provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

b) Formazione delle graduatorie relative alle fasce A) e B):

Il Responsabile dell'Area successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione delle graduatorie provvisorie relative alle fasce A) e B), ordinate in base al punteggio attribuito a ciascuna domanda.

Le graduatorie provvisorie sono pubblicate all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso alla Commissione Comunale entro il termine di 10 giorni della pubblicazione delle graduatorie all'Albo Pretorio. Successivamente la Commissione, decide sulle opposizioni, a seguito della valutazione di documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni

possedute nei termini di validità del bando e dichiarate nella domanda e previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, formula le graduatorie definitive, ripubblicandole all'Albo Pretorio per altri 15 giorni.

Le graduatorie definitive esplicitano la loro validità dal 1° giorno della pubblicazione.

L'esposizione della graduatoria all'Albo Pretorio del Comune di Trequanda costituirà mezzo idoneo di conoscenza, pertanto l'Amministrazione non avrà obbligo di comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti. (L. 241/90, art. 8, comma 3).

La graduatoria dei beneficiari verrà approvata con determinazione del Responsabile dell'Area.

ART. 8 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Le graduatorie sono valide fino al 31.12.2019

ART. 9 - DURATA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell'art. 11 della Legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili assegnate al Comune.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori e così come risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, ed il Valore ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e successive integrazioni e modificazioni.

Il contributo è così calcolato:

- a) Per i nuclei familiari rientranti nella fascia "A" di cui alla lettera a) all'art. 3 del presente Bando, il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% sul valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
- b) Per i nuclei familiari rientranti nella fascia "B" di cui alla lettera b) all'art. 3 del presente Bando, il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% sul valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.

Il contributo teorico spettante, viene rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi, escludendo dal calcolo le frazioni di mese.

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, la Giunta Comunale si riserva di applicare eventuali riduzioni sulle quote spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse; pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

La Giunta Comunale, in tale contesto, si riserva altresì la facoltà, all'atto di assegnazione delle risorse da parte della Regione Toscana, di destinare una percentuale non superiore al 40% delle risorse assegnate, alla fascia "B"; a condizione che sia stato comunque assegnato un contributo a tutti i soggetti della Fascia A).

Il contributo viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2019 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva.

Per il calcolo dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese.

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione Toscana.

L'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo; in ogni caso il contributo non potrà essere inferiore ad Euro 200,00; tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto di risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda presentata.

I limiti di cui al punto che precede sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui il contributo è corrisposto.

ART. 10 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il contributo è erogato, secondo l'ordine della graduatoria definitiva nei limiti delle risorse disponibili ed in base alla percentuale di riparto stabilita dall'Ente.

I contributi sono erogati, secondo l'ordine della graduatoria definitiva ed in attuazione di quanto previsto al precedente articolo 9).

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo previa verifica della permanenza dei requisiti essenziali autocertificati al momento della presentazione della domanda e dietro presentazione, nei termini che il Comune stesso comunicherà agli interessati, di copia delle ricevute che attestino il pagamento delle mensilità del canone relativo all'anno 2019.

Le ricevute dovranno contenere, in modo inequivocabile, i seguenti dati:

- **Nome, cognome, indirizzo e codice fiscale del proprietario**
- **Nome e cognome di chi effettua il pagamento**
- **Indirizzo dell'alloggio locato**
- **Importo del canone corrisposto**
- **Periodo di riferimento (mensilità)**
- **Firma leggibile di chi rilascia ricevuta**
- **Marca da bollo LE RICEVUTE INCOMPLETE (assenza di uno o più elementi di cui al precedente comma) NON SARANNO ACCETTATE CON CONSEGUENTE DECURTAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Nel caso in cui il locatore rilasci fattura questa dovrà essere debitamente quietanzata con apposizione della dicitura "pagato" convalidata da timbro e firma del locatore medesimo.

Nel caso in cui il pagamento venga fatto tramite r.i.d. bancario dovrà essere comunque presentata ricevuta quietanzata da parte del locatore o dichiarazione di buon fine da parte dell'Istituto di Credito.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

Rimane a carico dei richiedenti ogni e qualunque danno conseguente alla mancata conoscenza di comunicazioni e/o richiesta da parte del servizio comunale a seguito di cambio di residenza e/o temporanea irreperibilità nel caso in cui di tale assenza non sia data previa informazione per iscritto al servizio.

ART. 11 – MOROSITA' DEL CONDUTTORE

Il Comune si riserva la facoltà, in caso di conduttori morosi, di erogare il contributo relativo ai mesi non versati direttamente ai locatori. Tale erogazione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio 2020, di una dichiarazione sostitutiva da parte del conduttore e del locatore (moduli 1/b e 1/c), i quali dovranno elencare i canoni non corrisposti e l'ammontare della morosità relativa all'anno 2019. Il locatore dovrà altresì dichiarare se l'importo del contributo estingue totalmente o parzialmente la morosità e in quest'ultimo caso rendersi disponibile a concordare un pagamento rateale per il rimanente importo non corrisposto dal conduttore, impegnandosi in ogni caso a non attivare la procedura di sfratto almeno fino alla pubblicazione del Bando Contributo affitti per il 2020. Il locatore dovrà inoltre indicare le modalità con le quali desidera ricevere il pagamento del contributo in contanti tramite la Tesoreria Comunale o con accredito sul c/c a lui intestato.

ART. 12- DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso **devono essere presentate in carta libera e compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso il Comune** – dal martedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, e devono pervenire esclusivamente all'ufficio protocollo o spedite tramite raccomandata postale a/r entro il termine di scadenza del bando. Per quelle spedite a mezzo raccomandata non farà fede il timbro postale dell'Ufficio postale accettante. Il presente bando ed il relativo modello per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Trequanda all'indirizzo www.comune.trequanda.siena.it.

Rimane a carico dei richiedenti ogni e qualunque danno conseguente alla mancata conoscenza di comunicazioni e/o richieste da parte del servizio comunale a seguito di cambio di residenza e/o temporanea irreperibilità nei casi in cui di tali assenze non sia data previa informazione per iscritto al servizio.

ART. 13 – CONTROLLI E SANZIONI, PERDITA DEL DIRITTO AL CONTRIBUTO

L'elenco degli aventi diritto al contributo sarà trasmesso, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo

emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Qualora gli uffici non ricevano tutti i dati necessari richiesti entro i termini stabiliti, le domande incomplete, contraddittorie o dalle quali non sia possibile desumere i dati saranno considerate inammissibili.

Coloro che non provvederanno all'incasso del contributo entro tre mesi dalla data di emissione del mandato, perderanno il diritto di ricevere l'importo loro spettante.

Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o mancata indicazione dell'indirizzo, del numero di telefono, o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Trequanda garantisce il trattamento dei dati personali nel rispetto dei contenuti del Regolamento UE 2016/679 e dei criteri e modalità applicative definite dal Comune di Trequanda nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il richiedente nella formulazione della propria domanda esprime il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili.

ART. 15 – NORMA FINALE

Per i criteri stabiliti dal presente bando si fa riferimento alla L. 431/1998, così come modificata dal D. L. n. 240 del 13/09/2004, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269, al D.P.C.M. 159/2013, alla L. R. n. 2/19 e successive modifiche ed integrazioni, alle deliberazioni e decreti di attuazione di competenza regionale, nonché alla deliberazione G.C. n. 64 del 26.06.2019.

TREQUANDA, lì 28.06.2019

La Responsabile dell'AREA
ORGANIZZAZIONE GENERALE E SEGRETERIA
Dr.ssa Monia Ciolfi

